

Ai Sigg.ri  
Albergatori  
Milano e provincia

Milano, 20 maggio 2015

### **impianti elettrici - alcune precisazioni per le verifiche e i controlli**

Caro Albergatore,

facendo riferimento alla mail inviata lo scorso 15 maggio, nella quale si fornivano chiarimenti sulla **corretta etichettatura del set cortesia degli alberghi**, secondo le indicazioni di legge forniteci dall'ASL nel corso dell'incontro dello scorso 22 aprile, ti fornisco di seguito i chiarimenti in merito agli impianti elettrici:

Ogni impianto elettrico deve essere in possesso di:

- Progetto (Legittima l'installazione dell'impianto)
- Dichiarazione di conformità ai sensi Decreto ministeriale 37/2008, ex legge 46/90
- Verifica iniziale (DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37)
- Dichiarazione di conformità al DPR 462/2001 ex modello B
- Verifica periodica **biennale della messa a terra**, in conformità DPR 462/2001

La verifica biennale prevista dall'ultimo punto può essere effettuata da Enti/Aziende abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI.

L'obbligo di richiedere la verifica è in capo al datore di lavoro, pertanto la mancata effettuazione della stessa è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ASL, durante la loro attività di vigilanza.

Le sanzioni previste in caso il datore di lavoro non sia in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione sono:

- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01.

Nel rimanere a disposizione si inviano cari saluti  
Cari saluti.

Il Direttore  
Ciro Pascale